

**Art. 3**  
**Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:
  - a) Incontri formativi/informativi e incontri per supporto psicologico con persone portatrici di handicap, svolti all'interno della sede e/o presso strutture esterne e/o all'esterno alla presenza di persone normodotate (es. strutture scolastiche, passeggiate per la conoscenza del territorio).
  - b) Incontri per supporto psicologico, educativo e di mutuo aiuto alle famiglie con componenti portatori di handicap.
  - c) Incontri per la formazione, a vario titolo, di volontari e famiglie.
  - d) Partecipazione attiva ad incontri istituzionali con i servizi sociali e con le cooperative sociali.
  - e) Laboratori di vario genere finalizzati al recupero/sviluppo di abilità intellettive e manuali (es. informatica, teatro, giardinaggio, cucina...).
  - f) Attività sportive con la finalità di sviluppare il concetto del confronto e dell'"avversario/non nemico" (es. Judo, tennis, calcio...).
  - g) Progetti di autonomia abitativa volti al supporto di persone singole e/o di coppie portatrici di handicap che intraprendono una vita "più autonoma".
  - h) Gite a carattere di svago, culturale e di conoscenza del territorio al fine di stimolare l'interesse dei ragazzi portatori di handicap e di favorire il loro desiderio di autonomia.
  - i) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il